

ESTRATTO DALLA “DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI”

Deliberazione C.C. n° 16 del 3 Marzo 2008

In applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal Decreto Legislativo, 3 maggio 2000, n° 130 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’art. 59, comma 51, L. 449/1997)

TITOLO I

TARIFFE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA

ART. 1

(Servizi erogati)

Le presente disciplina è rivolta agli utenti dei seguenti servizi socio-educativi per la prima infanzia:

- Asili nido comunali
- Micro asilo nido comunale
- Asili nido convenzionati e/o accreditati, qualora si preveda un rapporto diretto con l’Ente per quanto attiene il regime delle tariffe
- Centro estivo asili nido
- Spazi gioco
- Laboratori ed iniziative rivolti alle famiglie

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare forme diverse di regime tariffario in base a possibili nuove tipologie di convenzione.

L’Amministrazione comunale può differenziare l’offerta di orario del servizio asili nido in:

- modulo educativo tempo pieno
- modulo educativo part time
- modulo educativo con prolungamento orario

Qualora si ravvisassero specifiche esigenze, si ridefiniranno gli orari di entrata ed uscita.

TITOLO II

ASILI NIDO/MICRO ASILO NIDO

ART. 2

(Caratteri e finalità del sistema tariffario)

La tariffa si configura come compartecipazione delle famiglie al costo totale del servizio.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della compartecipazione ai costi da parte degli utenti. L’Amministrazione Comunale definisce le tariffe massima e minima.

E'concessa l'agevolazione tariffaria in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, come previsto dall' art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n° 109 del 31.03.1998, così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130 del 03.05.2000.

ART. 3 (Accettazione della tariffa)

I cittadini devono controfirmare l'accettazione della tariffa (massima o agevolata) entro e non oltre il 10 luglio nel caso l'ammissione sia prevista per inizio anno scolastico (come comunicato con le modalità stabilite dall'art. 10 del Regolamento per la Gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) ed entro 5 giorni lavorativi dall'invio del telegramma se l'ammissione avviene in corso d'anno; in entrambi i casi il mancato adempimento dà luogo all'immediata esclusione dalla graduatoria, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'agevolazione tariffaria deve essere richiesta dall'utente contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio.

La richiesta deve essere perfezionata, a pena di esclusione, allegando la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche, non appena si renda disponibile la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, e comunque entro e non oltre il 10 luglio.

L'inserimento del bambino è inoltre subordinato all'obbligo di versare una somma pari a € 30,00 a titolo di iscrizione.

Al verificarsi di situazioni che comportano variazioni significative in merito alla composizione del nucleo familiare nel corso dell'anno scolastico, il richiedente potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica. La tariffa verrà aggiornata a partire dal mese successivo alla rideterminazione dell'ISEE, in base alla nuova situazione familiare.

Qualora si verificasse una modifica imprevedibile e documentata della situazione lavorativa (con conseguente riduzione del reddito), motivata da scelta del datore di lavoro o da gravi patologie (sempre documentate) l'apposita commissione, di cui al successivo art. 8, propone la percentuale di riduzione della tariffa, che non potrà comunque superare il 30% di quella stabilita precedentemente.

ART. 4 (Nucleo familiare)

La valutazione della situazione economica di chi chiede la tariffa agevolata per la frequenza all'Asilo Nido è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui vive e da quelli a carico ai fini IRPEF, così come stabilito dall'art. 2, commi 2-3, del D.Lgs 130 del 3 maggio 2000 e dall'art. 1 bis D.P.C.M. n° 242 del 04.04.2001

ART. 5 (Definizione tariffe)

La compartecipazione mensile al costo del servizio, per coloro che richiedono la tariffa agevolata, all'interno delle quote minime e massime stabilite, viene determinata sulla base della seguente tabella:

FASCIA	VALORE ISEE	PERCENTUALE sul valore ISEE	TARIFFA
A	Fino a € 7.500,00	----	minima € 90,38
B	da € 7.501,00 a € 9.296,00	1,50	
C	da € 9.297,00 a € 10.845,00	1,55	
D	da € 10.846,00 a € 12.911,00	1,60	
E	da € 12.912,00 a € 15.494,00	1,65	
F	da € 15.495,00 a € 17.043,00	1,70	
G	da € 17.044,00 a € 18.592,00	1,75	
H	da € 18.593,00 a € 21.730,00	1,85	
I	Oltre € 21.730,00	-----	Massima € 413,17

L'Amministrazione Comunale definisce, inoltre, la quota presenza in € 3,65.

Quest'ultima quota, non soggetta all'ISEE del nucleo, viene considerata ai fini delle riduzioni previste e regolamentate dal successivo Art. 10.

Le tariffe agevolate vengono calcolate dal servizio Asili Nido sulla base delle indicazioni stabilite dal presente Regolamento.

La quota giornaliera è pari alla tariffa individuale mensile diviso 22 (numero medio mensile dei giorni di effettivo servizio degli Asili Nido).

Tale quota viene considerata ai fini previsti e regolamentati dal successivo art. 9.

Chi accede al servizio, anche pagando la tariffa massima prevista come quota di contribuzione, ottiene comunque un beneficio, consistente nell'agevolazione economica concessa agli utenti, rispetto al costo totale del servizio a carico della comunità.

ART. 6 (Modalità di pagamento)

Il pagamento della tariffa va effettuato mediante bollettino postale (o tramite modalità altre che potranno poi essere individuate) anticipatamente entro il giorno 20 del mese. Gli utenti devono dimostrare l'avvenuto pagamento entro il termine indicato mediante consegna, all'asilo nido, di una attestazione di pagamento.

Agli utenti che non rispetteranno il termine previsto, la tariffa del mese successivo sarà gravata di una mora di € 15,00 e sarà accompagnata da una nota che sollecita l'adempimento del pagamento ancora non effettuato con

- la scadenza per la messa in regola della situazione
- la data dell'eventuale sospensione del bambino.

La mancata regolarizzazione entro il 20 del mese successivo a quello del ritardo darà luogo alla dimissione del bambino dall'Asilo Nido e alla riscossione coattiva i cui costi, sono a carico dell'utente ai sensi del D.P.R. 202 del 29.09.1973, integrato dal D.lgs n° 46 del 26.02.1999, che comporta l'iscrizione a ruolo con emissione di cartella esattoriale da pagarsi in unica soluzione.

L'ammissione al nido, sia per i nuovi iscritti, sia per le riconferme, è concessa solo a famiglie che non abbiano situazioni pregresse di debito nei confronti dello stesso servizio del Comune di Novara.

In caso di ritardi reiterati e registrati:

- al 3° ritardo (cumulativo) si applica un incremento della compartecipazione della famiglia sulla tariffa del mese successivo pari a € 40.00;
- al 5° ritardo la Commissione Casi particolari valuterà la possibilità di dimissioni d'ufficio.

L'Amministrazione si riserva di valutare la dimissione d'ufficio dal servizio per le situazioni di particolare gravità sociale segnalate dai servizi competenti.

ART. 7 (*Articolazione delle tariffe*)

Le tariffe individuali sono articolate in base al modulo educativo prescelto come indicato:

- tariffa intera per il modulo educativo a tempo pieno
- riduzione del 25% della tariffa intera per il modulo educativo part time
- per il prolungamento orario è richiesta una quota fissa mensile di €. 30,00

ART. 8 (*Situazioni particolari di pagamento della tariffa*)

In casi particolari, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 5.104,97 in situazione di grave disagio socio-economico rilevato dai Servizi Sociali, è possibile concedere un contributo sulla retta.

Per chi frequenta ed ha già ottenuto un contributo, la richiesta va ripresentata ogni anno; non vi è la proroga automatica del contributo.

Le famiglie a cui viene concesso il contributo devono comunque rispettare i tempi per l'accettazione della tariffa.

La tariffa minima sarà posta a carico del Bilancio Comunale, con imputazione all'intervento 1.10.04.05 cap. 770200/ del bilancio anno corrente, centro di costo 51 "interventi a cittadini con disagio sociale".

Su richiesta degli interessati, a fronte di improvviso e grave cambiamento delle condizioni economiche, può essere consentita la rateizzazione della tariffa.

Sulle istanze si esprime un'apposita commissione consultiva così composta :

- Funzionario Pedagogista
- N. 3 Coordinatrici Pedagogiche Educative Asili Nido
- N° 2 Assistenti Sociali
- N° 1 amministrativo del servizio Asili Nido

L'accoglimento di tali istanze verrà definito con successivo atto dirigenziale.

L'Amministrazione Comunale si farà carico di tariffe retroattive alla richiesta solo in via del tutto eccezionale.

In corso d'anno può essere concesso il contributo solo in situazioni caratterizzate da eccezionalità.

Nel caso di bambini ospitati presso comunità sarà richiesto il pagamento della tariffa minima; previo accordo, questa potrà essere defalcata dalla retta dovuta.

ART. 9

(Casi di mancata erogazione del servizio)

La tariffa è ridotta della quota giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi di chiusura nei seguenti casi:

1. chiusure previste dal calendario scolastico relativamente ai giorni feriali
2. per i giorni lavorativi nel mese di settembre dedicati alla programmazione educativa
3. interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale.

ART. 10

(Assenze e riduzioni parziali della tariffa)

Sono previste riduzioni della tariffa nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza del/la bambino/a si opera una riduzione della tariffa pari alla quota presenza (come stabilita nell'art. 5) moltiplicata per il numero di giorni di assenza complessivi, esclusi i sabati, le domeniche ed eventuali festività infrasettimanali
- b) qualora più fratelli frequentino gli Asili Nido comunali, la tariffa individuale è ridotta del 20%
- c) per i nuovi utenti la tariffa decorre dalla data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'inserimento ed equivale alla quota giornaliera moltiplicata per i giorni feriali di frequenza; per i primi 10 giorni di inserimento verrà corrisposta la tariffa relativa al modulo educativo part time. Qualora il bambino non potesse iniziare l'inserimento nella data stabilita per motivi non derivanti dal Servizio vale sempre quanto sopra definito; verrà comunque detratta la quota presenza per i giorni di assenza, come da punto a), fino alla nuova data di inserimento che l'Amministrazione comunicherà.

Qualora un nucleo familiare abbia:

- almeno tre figli minori
- un ISEE fino € 21.730,00
- due o più figli inseriti contemporaneamente in un asilo nido comunale

ad un figlio verrà calcolata la tariffa in base al punto b), per gli altri la tariffa è ridotta al 50 %.

Per i soli bambini che concludono la frequenza all'asilo nido, la riduzione relativa ad eventuali assenze dell'ultimo mese di frequenza o del mese di giugno (non comunicate entro il 31 maggio) non saranno rimborsate.

ART. 11

(rinunce)

In caso di rinuncia al posto (art. 12 del Regolamento di gestione servizio socio-educativi prima infanzia), il bollettino non verrà più emesso dal mese successivo alla comunicazione scritta effettuata entro il 15° giorno del mese. Qualora la rinuncia avvenisse nella seconda quindicina del mese, verrà emesso regolare bollettino e verrà richiesto il pagamento della quota.

Il mese in cui si comunica la rinuncia è considerato di frequenza.

Per chi frequenta l'ultimo anno di asilo nido, la data ultima per la rinuncia è il 15 febbraio. Se la rinuncia è fatta in un tempo successivo verrà emesso regolare bollettino fino a giugno, decurtando la quota presenza.

TITOLO III

SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 12

(Spazi gioco)

L'offerta degli spazi gioco prevede una frequenza massima di tre ore giornaliere.

L'Amministrazione Comunale nel gestire gli spazi gioco ammette sia la gratuità del servizio, sia la compartecipazione mediante una quota d'iscrizione con la seguente periodicità e le seguenti quote d'iscrizione ove richieste :

- | | |
|---|----------|
| - un giorno alla settimana per l'anno scolastico | € 60.00 |
| - un giorno alla settimana per cinque mesi | € 30.00 |
| - due giorni alla settimana per l'anno scolastico | € 120.00 |
| - due giorni alla settimana per cinque mesi | € 60.00 |

Per i non residenti le quote di iscrizione sono raddoppiate.

I periodi e le quote relative all'anno scolastico si intendono riferite al periodo settembre/ giugno, quelle relative ai cinque mesi si intendono riferite ai periodi settembre/gennaio e febbraio/giugno. La quota di iscrizione non prevede agevolazioni e rimborsi.

Per la realizzazione di progetti specifici sostenuti dall'Amministrazione o territorialmente significativi o mirati ad obiettivi circoscritti può essere prevista la gratuità di iscrizione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di ampliare o modificare tale offerta e/o variare le quote d'iscrizione.

ART. 13

(Laboratori e iniziative rivolte agli adulti)

L'Amministrazione Comunale organizza laboratori con frequenza variabile a titolo gratuito o richiedendo una quota d'iscrizione commisurata al numero di incontri.

L'Amministrazione Comunale organizzare inoltre iniziative rivolte agli adulti, incontri a tema, conferenze, seminari, laboratori a titolo gratuito o richiedendo una quota d'iscrizione.

La quota di iscrizione richiesta, per le tipologie sopra indicate, è fissata in € 3.00 ad incontro, non sono ammesse riduzioni o rimborsi.

L'Amministrazione Comunale può modificare tale quota di iscrizione.

ART. 14

(Centro estivo)

La tariffa del Centro Estivo sarà corrispondente alla quota giornaliera degli asili nido moltiplicata per i giorni di servizio dei periodi scelti.

Al momento della domanda va versata una quota di iscrizione. Il saldo della tariffa dovuta deve essere versato entro il mese di maggio come conferma dell'iscrizione. Il mancato pagamento della quota di iscrizione e/o del saldo fanno decadere dalla frequenza al centro estivo.

La quota d'iscrizione e la tariffa già corrisposte non sono rimborsabili, anche in caso di rinuncia successiva.

Solo la quota d'iscrizione può essere decurtata dall'ultima retta di frequenza dell'asilo nido se il bambino rimane in lista di attesa.

Non sono previste esenzioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 *(Controlli)*

L'Amministrazione Comunale, come previsto dall'Art. 4 del Decreto Legislativo 130/2000, nel caso di concessione di agevolazioni tariffarie, eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica e dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate all'Autorità Giudiziaria. Inoltre il servizio Sociale ed Educativo procede immediatamente alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni concesse oltre agli interessi di legge ed alle eventuali spese nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 *(Norme finali)*

Il presente Regolamento modifica ed integra i precedenti atti in materia tariffaria riguardanti gli asili nido e i soggiorni di vacanza per minori.

Quanto stabilito nel presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.s. 2008/2009 per gli asili nido e dal 2008 per i soggiorni di vacanza per minori.

INDICE

TITOLO I: TARIFFE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 1

(Servizi erogati)

TITOLO II: ASILI NIDO/MICRO ASILI NIDO

ART. 2

(Caratteri e finalità del sistema tariffario)

ART. 3

(accettazione della tariffa)

ART. 4

(Nucleo familiare)

ART. 5

(Definizione tariffe)

ART.6

(Modalità pagamento)

ART. 7

(Articolazione delle tariffe)

ART. 8

(Situazioni particolari di pagamento della tariffa)

ART.9

(Casi di mancata erogazione del servizio)

ART. 10

(Assenze e riduzioni parziali della tariffa)

ART. 11

(Rinunce)

TITOLO III: SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 12

(Spazi gioco)

ART. 13

(Laboratori e iniziative per le famiglie)

ART. 14

(Centro estivo)

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16
(*Controlli*)

ART. 17
(*Norme finali*)